

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2316

**Applicazione disposizioni per l'adeguamento dei fondi delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa. Personale trasferito dai Centri per l'Impiego alla Regione Puglia – Art. 1, commi da 793 a 799 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.**

L'Assessore Personale ed Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Spesa del Personale" e confermata dal dirigente della Sezione Personale Organizzazione, riferisce quanto segue.

La legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni"*, identifica all'art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle Province; al comma 86, le ulteriori funzioni fondamentali delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri ed al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.

La medesima Legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che *"lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85"*. In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'art. 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione dei provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l'approvazione della legge 183/2014.

La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all'articolo 1, comma 4, lett. u), il *"mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"*, all'art. 1, comma 427, prevede che *"nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore"*.

Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, detta, all'art. 15, rubricato *"Servizi per l'Impiego"*, stabilisce specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro, attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, all'art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo.

La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e territoriale"* riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

L'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015 richiama

l'impegno congiunto del Governo e delle regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni. Il predetto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016, ha rinnovato anche per l'anno 2017 le disposizioni contenute nel precedente accordo del 30 luglio 2015.

Nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto delle competenze di cui all'art. 117 Costituzione e della prima attuazione della riforma prevista dal D.Lgs 150/2015, è stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria per gli anni 2015-2017, durante la quale si è continuato ad affidare alle Province e alla Città Metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa ed amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali.

Con D.G.R. n. 331 del 31/03/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016.

Con D.G.R. n. 1587 dell'11 ottobre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016.

Con D.G.R. n. 2043 del 29 novembre 2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2017.

Con D.G.R. n. 2176 del 12 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, per l'anno 2017.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*, ha stabilito il conferimento delle funzioni esercitate dai Centri per l'Impiego dalle Province e dalle Città metropolitane alle Regioni, disponendo il trasferimento del relativo contingente di personale.

L'art. 1, comma 793, della predetta legge prevede che *"allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150... Il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica..."*.

Il successivo comma 795 stabilisce che *"Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*.

Il comma 798 dispone che *"Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto"*

*personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni”.*

*Il comma 799 stabilisce che “... Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio...”.*

*Il comma 807, dispone che “Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.*

In data 24 gennaio 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di riparto e trasferimento delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l'impiego. In data 15 febbraio 2018, la Conferenza Unificata ha approvato lo schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 799 delle 27 dicembre 2017, n. 205. Lo schema di convenzione fra Regione e Provincia/Città metropolitana disciplina le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, e prevede che la Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste alla legge n. 205/2017 trasferite da parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale, previa presentazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale.

Tale fase transitoria è stata conclusa entro il 30 giugno 2018.

La legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 ha stabilito “*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*”. La stessa, infatti, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

L'art. 7 della predetta legge regionale n. 29/2018 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL, quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro.

L'art. 10 dispone misure in materia di personale dell'ARPAL. I commi da 3 a 7 stabiliscono quanto segue;

3. *“In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.*
4. *A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite*

- dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.
5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.
  6. Nell'ipotesi di soppressione dell'ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.
  7. Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 28 giugno 2018, recante *"Rideterminazione della dotazione organica della Regione Puglia in applicazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio dello Stato per l'anno 2018)"*, è stata data applicazione alle disposizioni legislative, precedentemente già illustrate, che hanno stabilito il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della relativa Regione o dell'Agenzia o Ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento delta dotazione organica. Al successivo comma 798 del medesimo articolo si dispone che *"le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018"*.

Con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1165/2018 si è provveduto, pertanto, a rideterminare la dotazione organica della Regione Puglia alla data del 31 dicembre 2017, non incidendo sui limiti di spesa del personale vigenti, rimodulandola in complessive n. 3.852 unità.

La contrattualizzazione del personale transitato dai Centri per l'Impiego ha avuto luogo con decorrenza 1° luglio 2018 per complessive n. 390 unità di personale non dirigenziale (e n. 1 unità di personale dirigenziale). Detto personale è stato trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con conseguente futura assegnazione all'ARPAL.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 28 giugno 2018, come integrata dalla deliberazione n. 1477 del 2 agosto 2018, è stata adottata l' *"Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari trasferimento personale Centri impiego anno 2018. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii."* Con detto provvedimento sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, per effetto del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/02/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1- 1575, sono state trasferite alla Regione Puglia risorse per *"Trasferimenti statali per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi pubblici per il lavoro"* (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l'E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020), per complessivi euro € 19.328.278,00. Detta deliberazione ha disposto la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Nell'ambito dei capitoli di spesa collegati al predetto capitolo di entrata, è stato istituito quello connesso al *"Trattamento economico accessorio al personale impiegato nei servizi di lavoro pubblici"*.

Con la deliberazione in argomento, inoltre, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari. La stessa è finalizzata a disciplinare la fase transitoria preordinata al trasferimento, con decorrenza dal 1° luglio 2018, del personale dei Centri impiego alla Regione Puglia.

In materia di trattamento accessorio da riconoscere al personale dei Centri per l'Impiego, occorre richiamare le disposizioni sancite dalla già citata legge n. 205/2017 e dallo schema di convenzione approvata in sede

di Conferenza Unificata n. 16/CU del 15 febbraio 2018, recante *“Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Contri per l’Impiego”, nonché la “Convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città Metropolitana di Bari per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della delibera consiliare n. 203 del 19 giugno 2018, con legge in promulgazione e della legge n. 205 del 27 dicembre 2017”, la quale è stata recepita con la già citata D.G.R. n. 1180 del 28 giugno 2018.*

Ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017, *“Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l’equilibrio di bilancio”.*

Inoltre, in base a quanto stabilito dalle predette Convenzioni, in particolare quella approvata con D.G.R. n. 1180/2018, *“il personale di cui all’art. 1, commi 793 e 795 della L. n. 205/2017, trasferito nei ruoli della Regione, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31/12/2017. Per il periodo transitorio e fino all’effettivo inquadramento nei ruoli della Regione, è erogato il trattamento economico accessorio in godimento nella Città metropolitana di Bari e nelle Province di appartenenza, salvo eventuali conguagli della Regione”.*

Il meccanismo di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale, stabilito dall’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017, va attuato, peraltro, nel rispetto delle norme introdotte dal C.C.N.L del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016/2018, stipulato in data 21 maggio 2018.

Infatti, in sede di costituzione del fondo, dovrà applicarsi la disposizione di cui all’art. 67, comma 2, lett. e) del C.C.N.L., laddove si prevede espressamente che, nell’ambito delle risorse di parte stabile, gli Enti istituiscono un incremento corrispondente agli *“importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017...”.*

Nell’ambito delle risorse del fondo per il salario accessorio di parte variabile, l’art. 67, comma 3, lett. k), dispone che le stesse sono incrementate con *“integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies”.*

Al fine di attuare il predetto meccanismo di adeguamento dei fondi con le risorse destinate ai dipendenti dei Centri per l’Impiego, occorre disporre due tipologie di misure attuative:

- a) iscrivere gli importi dei fondi già destinati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari al trattamento accessorio del predetto personale, i cui oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l’E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020), con quantificazione distinta per quanto attiene alle risorse di parte stabile (art. 67, comma 2, lett. e) ed alle risorse di parte variabile (art. 67, comma 3, lett. k) del C.C.N.L. del 21 maggio 2018. Dovrà considerarsi che la contrattualizzazione del predetto personale è avvenuta con decorrenza dal 1° luglio 2018.
- b) disporre un meccanismo di riallineamento e parificazione del trattamento accessorio dei dipendenti

transitati dai Centri per l'Impiego a quello riconosciuto ai dipendenti regionali, incrementando il fondo del corrispondente importo a titolo di differenziale. In quanto dovrà assicurarsi il rispetto dell'art. 1, comma 799, della legge n. 205/2015, laddove si prevede che *“si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio”*.

I relativi oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l'E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020).

Pertanto, per tutto quanto innanzi rappresentato, si demanda al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione l'attuazione degli adempimenti relativi all'integrazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto. Ciò dovrà realizzarsi mediante l'incremento degli stessi con le risorse del salario accessorio già destinate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari ai dipendenti dei Centri per l'Impiego, nonché attraverso l'inserimento di risorse finalizzate a riallineare e parificare il trattamento accessorio del predetto personale con quello applicato nella Regione Puglia.

Tale procedura di adeguamento dovrà realizzarsi in sede applicativa e di adozione dei provvedimenti di costituzione del fondo, con decorrenza dall'anno 2018, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in premessa illustrate.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

*“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”*.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. a), della LR. n. 7 del 1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione dell'Assessore relatore e la conseguente proposta;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'A.P. “Spesa del Personale” e del dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di demandare al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione l'attuazione degli adempimenti relativi all'integrazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto, mediante l'incremento degli stessi con le risorse del salario accessorio già destinate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari ai dipendenti dei Centri per l'Impiego, nonché attraverso l'inserimento di risorse finalizzate a riallineare e parificare il trattamento accessorio del predetto personale con quello applicato nella Regione Puglia, i cui oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l'E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020);

- di incaricare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in fase applicativa e di adozione dei provvedimenti di costituzione del fondo, con decorrenza dall'anno 2018, ad attuare l'integrazione delle risorse per il salario accessorio, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in premessa illustrate;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. del personale regionale del comparto ed alla R.S.U.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE